

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-6358 del 15/11/2024
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) ai sensi del D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta Iren Acqua Reggio s.r.l. Agglomerato ARE0002 Cavriago - Montecchio - Val d'Enza, ubicato in Comune di Reggio Emilia, impianto di depurazione delle acque reflue urbane "Roncocesi".
Proposta	n. PDET-AMB-2024-6635 del 15/11/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno quindici NOVEMBRE 2024 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n.34469/2021

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) ai sensi del D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta Iren Acqua Reggio s.r.l. Agglomerato ARE0002 Cavriago - Montecchio - Val d'Enza, ubicato in Comune di Reggio Emilia, impianto di depurazione delle acque reflue urbane "Roncocesi".

IL DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.";
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs.11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- la Deliberazione del Comitato dei ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977 recante criteri, metodologie e norme tecniche generali;
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n.152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";
- D.G.R. n. 201/2016 "Approvazione della Direttiva concernente "Indirizzi all'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti ed agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane";
- D.G.R. n. 569/2019 "Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alla Delibera di Giunta regionale n. 201/2016 e approvazione delle direttive per i procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti";
- D.G.R. n. 2153/2021 "Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alla Delibera di Giunta regionale n. 201/2016 e 569/2019 e approvazione delle disposizioni relative alle verifiche di compatibilità idraulica nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti";

- D.G.R. n. 2338 del 21 dicembre 2022 "Aggiornamento dei termini previsti dalla Delibera di giunta Regionale n.2153/2021 per l'adeguamento di alcuni degli agglomerati presenti in Regione";
- DGR 2201/2023 "Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alle DGR 201/2016, 569/2019 e 2153/2021 e dei termini previsti dalla delibera di giunta regionale n. 2338/2022 per l'adeguamento degli agglomerati presenti in regione";
- Sentenza Tar Lazio 13 novembre 2023, n.778;
- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6.
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale" aggiornato dalla Legge n.41/2023;

Tenuto conto della DGR n.1795/2016 "approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 del 2005. Sostituzione della direttiva approvata con DGR n.2170/2015" di cui all'Allegato 2 della DGR 569/2019, ed in particolare per quanto concerne la presentazione delle domande ad Arpae e rilascio dell'atto al gestore;

Richiamata l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2018-2122 del 04/05/2018 assunta da Arpae intestata alla ditta IRETI s.p.a. per titoli ambientali relativi all'impianto di depurazione di acque reflue urbane denominato "Roncocesi", e la successiva rettifica DET-AMB-2018-2435 del 17/05/2018 e la modifica non sostanziale DET-AMB-2021-4727 del 23/09/2021 relative alla matrice emissioni;

Vista la domanda, acquisita da ARPAE prot.195897 del 21/12/2021, per la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n.59 dalla Ditta "**Ireti S.p.a.**" avente sede legale in Comune di Genova – Via Piacenza n.54 – Provincia di Genova, concernente modifiche relative ai sistemi di depurazione dell'impianto denominato "Roncocesi" per i reflui urbani provenienti dall'agglomerato codice ARE0002 Cavriago - Montecchio - Val d'Enza in comune di Reggio Emilia;

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Modifica dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs.152/06;
- Modifica non sostanziale dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/2006;
- Proseguimento senza modifiche della comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n. 447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n.227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001).

Atteso che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Preso atto che, come si evince dalla domanda e dalla documentazione dell'istanza risultante, le modifiche all'impianto di depurazione consistono in interventi volti ad un ammodernamento ed efficientamento di areazione delle vasche aerobiche, lavori di restauro con la sostituzione delle paratoie esistenti e il ripristino dei cementi ammalorati delle vasche aerobiche;

Viste le comunicazioni e documentazioni, relativamente alla domanda presentata, come di seguito indicate:

- documentazione della ditta Ireti s.p.a. acquisita da ARPAE al protocollo n. 18145 del 04/02/2022 per

aggiornamento dell'allegato 7 scheda impianto;

- la nota della ditta Ireti s.p.a. acquista da ARPAE al protocollo n.94449 del 08/06/2022, con cui fornisce riscontro a richiesta di chiarimento di cui alla lettera ARPAE pet. n. 52550 del 30/03/2022 e contestualmente trasmette modifica relativamente al funzionamento del sistema di filtrazione del depuratore;
- le integrazioni della ditta Ireti s.p.a. acquista da ARPAE al protocollo n.9499 del 19/01/2023, in riscontro a richiesta del pror. 192272 del 22/11/2022, e successiva documentazione acquisita al protocollo n.12490 del 24/01/2023 relativamente a relazione sulle modifiche impiantistiche, planimetria agglomerato e dati idraulici;
- la nota della ditta Ireti s.p.a. acquista da ARPAE al protocollo n. 33781 del 21/02/2024 con cui si comunica la necessità di sostituzione ed installazione di nuova torcia, seguente a precedente nota della medesima ditta per manutenzione straordinaria della torcia, a seguito della quale ARPAE ha richiesto relazione e documentazione con nota prot. 39932 del 29/02/2024 facente anche presente necessità di completamento delle integrazioni già presentate;
- la nota di Iren Acqua Reggio s.r.l. RA000560-2024-P del 15/04/2024, acquista da ARPAE al prot. n.70699 del 16/04/2024 con cui si fornisce chiarimenti inerente la torcia e documentazione di completamento, richiesta da ARPAE, indicando che l'impianto di depurazione delle acque reflue urbane riceverà quanto riportato al comma 3 lett. c) dell'art 110 del D.Lgs 152/2006, consistente nei materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria nonché quelli derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, inclusi dei "fanghi biologici di supero" derivanti dai piccoli impianti di depurazione dei reflui urbani sprovvisti delle linee di digestione/disidratazione dei fanghi, provenienti dallo stesso ambito ottimale e dalla gestione degli impianti e delle reti del Servizio Idrico Integrato, coerentemente con quanto indicato al Capitolo 6) della DGR 1053/2003.

Tenuto conto pertanto che sono ricevuti all'impianto di depurazione delle acque reflue urbane i materiali di cui all'art 110 comma 3 lett.c) del D.Lgs 152/2006;

Visto altresì che la ditta Iren Acqua Reggio s.r.l. con la sopra citata comunicazione, acquisita da ARPAE al prot. n.70699 del 16/04/2024, ha unito istanza di modifica non sostanziale di AUA relativamente alla sostituzione ed installazione di nuova torcia;

Ritenuto pertanto di fare confluire le modifiche concernenti l'installazione di nuova torcia nell'ambito del presente atto modifica;

Tenuto conto inoltre che la sopracitata autorizzazione DET-AMB-2018-2122 del 04/05/2018 è stata volturata con atto DET-AMB-2024-1269 del 04/03/2024 da Arpae, a favore della Ditta "**Iren Acqua Reggio s.r.l.**", in quanto subentrata Società Operativa Territoriale (SOT) che gestisce operativamente il servizio idrico integrato nel territorio di competenza prevista nella contrattualistica della Gara per l'affidamento del Servizio Idrico Integrato per conto di ARCA Srl, relativamente allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue urbane provenienti dall'agglomerato codice ARE0002 denominato Cavriago - Montecchio - Val d'Enza in comune di Reggio Emilia;

Dato atto, in considerazione dell'atto di voltura DET-AMB-2024-1269 del 04/03/2024, di procedere ad intestare la presente autorizzazione AUA alla subentrata Ditta Iren Acqua Reggio s.r.l., avente sede legale nel comune di Reggio Emilia in via Nubi di Magellano n.30;

Richiamato, in materia di agglomerati come definiti all'art.74 lett.n) del D. Lgs.152/2006, che l'agglomerato Cavriago - Montecchio - Val d'Enza risulta inserito in tabella 7 – "Elenco degli agglomerati di consistenza maggiore o uguale a 2000 AE, Priorità 1B, 2A e 2B" con codice ARE0002 della D.G.R. 569/2019;

Visto che nella D.G.R. n. 569/2019 è riportato che per quanto attiene ai limiti allo scarico per azoto e fosforo, essendo l'intero territorio regionale afferente al bacino drenante all'Area sensibile "Adriatico Nord-Occidentale dalla foce dell'Adige al confine meridionale del comune di Pesaro", agli impianti a servizio di Agglomerati di consistenza superiore ai 10.000 AE si applicano esclusivamente i limiti di cui alla Tabella 2 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e che per l'azoto ammoniacale, ove richiesto, valgono le disposizioni di cui al paragrafo 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs.152/2006 secondo cui la concentrazione media giornaliera dell'azoto ammoniacale (espresso come N) in uscita dall'impianto di trattamento non deve superare il 30% del valore della concentrazione dell'azoto totale (espresso come N) in uscita dall'impianto di trattamento;

Richiamata la Deliberazione del 14 dicembre 2015 n.2087 della Regione Emilia Romagna concernente l'approvazione della "Direttiva relativa al sistema informativo regionale del servizio idrico integrato" e s.m.i., la Deliberazione del 16 giugno 2017 n.871 concernente l'"Aggiornamento della "Direttiva relativa al sistema informativo regionale del servizio idrico integrato" di cui alla D.G.R. N. 2087/2015" e la Deliberazione della Giunta Regionale del 18 gennaio 2021, N.55 concernente "Adeguamento dei flussi informativi relativi alla caratterizzazione quali/quantitativa degli scarichi industriali recapitanti in pubblica fognatura e relativa implementazione nell'ambito della delibera di Giunta regionale n. 2087/2015 e s.m.i. (Sistema informativo regionale del servizio idrico integrato)", con il quadro complessivo dei sistemi/reti degli agglomerati;

Preso atto del Protocollo d'Intesa siglato dal Direttore Generale di Arpae e dal direttore generale di IRETI S.P.A. sulla base di quanto disposto con DEL-2019-9 del 31/01/2019 ad oggetto "Direzione Tecnica. Approvazione del Protocollo d'Intesa regionale per il controllo degli scarichi di impianti di trattamento delle acque reflue urbane" e suo successivo aggiornamento DEL-2022-146 del 29/11/2022 ad oggetto "Direzione Tecnica. Rinnovo del Protocollo d'Intesa regionale per il controllo degli scarichi di impianti di trattamento delle acque reflue urbane";

Acquisiti:

- il parere positivo di compatibilità idraulica del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale al protocollo n.201177 del 07/11/2024, trasmesso anche alla ditta Iren Acqua Reggio;
- la nota dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) acquisito con PG/59559 del 11/04/2022 con la quale si comunica che nella vigente pianificazione d'Ambito, e precisamente nel Programma Operativo Interventi 2020-2023 approvato con delibere del Consiglio Locale di Reggio Emilia n.5/2018 e n.9/2021, è presente il seguente intervento: IDATERSIR: 2016REIA0128 - Titolo: "Depuratore di Roncocesi - sistemazione e adeguamento impiantistica" e che i lavori legati a tale intervento risultano ad oggi conclusi e l'impianto risulta in esercizio.

Tenuto conto della relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale di Reggio Emilia – Sede di Reggio Emilia con atto PG/78282 del 30/04/2024;

Considerato che le sopradette modifiche, nel complesso, si configurano come modifiche sostanziali e ritenuto pertanto di adottare nuovo atto autorizzativo aggiornato in sostituzione dell'autorizzazione vigente;

Accertato che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria;

Reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il titolare dell'incarico di funzione di "Autorizzazioni complesse Rifiuti ed effluenti" del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dott. Richard Ferrari, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi del D.Lgs.196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

Ritenuto di procedere per quanto sopra esposto, su proposta del Responsabile del Procedimento e sentito il titolare di incarico di funzione emissioni in atmosfera, al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, inclusivo di tutti i titoli ambientali afferenti alla Ditta, con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013;

DETERMINA

1) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR n.59/13 per l'impianto di depurazione di acque reflue urbane ubicato in località Roncovesi in comune di Reggio Emilia – Via D. Spaggiari n.7/1 in provincia di Reggio Emilia, della ditta **"Iren Acqua Reggio s.r.l."**, in riferimento all'agglomerato ARE0002 "Cavriago - Montecchio - Val d'Enza" con rete fognaria (mista) e inclusivo di scolmatori/manufatti a servizio, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Acqua	Autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs.152/06.
Aria	Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/0.
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico.

2) che la presente autorizzazione sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2018-2122 del 04/05/2018 adottata da Arpae, la successiva rettifica DET-AMB-2018-2435 del 17/05/2018 e la modifica non sostanziale DET-AMB-2021-4727 del 23/09/2021, volturate a favore di Iren Acqua Reggio srl da Arpae con DET-AMB-2024-1269 del 04/03/2024;

3) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

Allegato 1 – Scarico delle acque reflue urbane in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs. 152/06;

**Allegato 2 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’art.269 del D.Lgs.152/06;
Allegato 3 – Comunicazione relativa all’impatto acustico.**

4) di dare atto che la planimetria di riferimento per l’agglomerato “ARE0002 Cavriago - Montecchio - Val d’Enza” (codice ARE0002 nella D.G.R. n. 2153/2021) di cui alla presente autorizzazione, e che viene unita al presente atto quale sua parte integrante in Appendice A1, è: Planimetria agglomerato di Cavriago - Montecchio - Val d’Enza.

5) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti

6) di fare salvi altresì specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell’Autorità Sanitaria ai sensi dell’art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

7) di stabilire che la presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte della Scrivente Arpae.

8) di stabilire che la domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all’articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

9) di stabilire che eventuali modifiche che si intendono apportare all’autorizzazione o all’impianto/scarico devono essere comunicate all’Autorità competente ai sensi dell’art.6 del DPR 59/2013 e coerentemente alla DGR 569/2019 e vigenti disposizioni in materia, fatto salvo quanto previsto nell’Allegato 1 alla presente autorizzazione;

10) di trasmettere il presente atto alla ditta Azienda Iren Acqua Reggio srl, al comune di Reggio Emilia, al Comune di Sant’Ilario d’Enza, al Comune di Cavriago, al Comune di Montecchio Emilia, al Comune di Bibbiano, al comune di Quattro Castella, al Comune di San Polo d’Enza, al Comune di Canossa e al Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale.

11) di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell’art.23 del D.Lgs.33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità di Arpae.

12) di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

Si informa che la presente autorizzazione non comprende i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica e non sostituisce gli aggiuntivi provvedimenti e/o le concessioni di cui necessita la rete fognaria, il sistema di depurazione e impianti di scarico ai sensi della normativa vigente, né pregiudica diritti di terzi.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

Il Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)
firmato digitalmente

Assolvimento di imposta di bollo, relativa al rilascio del presente atto, con marca da bollo n. 01190373924161

Allegato 1 - Scarico delle acque reflue urbane in acque superficiali ai sensi del D.Lgs. 152/06.

Dati tecnici rete fognaria e impianto di depurazione

Denominazione impianto:	Roncocesi
Denominazione agglomerato:	Cavriago-Montecchio-Val d'Enza (ARE0002)
Consistenza dell'agglomerato:	88.924 A.E. (come da DGR n.2201/2023) di cui 65.983 A.E. residenti e 22.941 A.E. da insediamento produttivo
Ubicazione scarico:	Comune di Reggio Emilia
Corpo idrico recettore:	Canale San Silvestro
Bacino idrografico:	Fiume Crostolo

Caratteristiche dello scarico:

Le fognature affluenti all'impianto di depurazione di Roncocesi provengono da varie località appartenenti all'agglomerato di Cavriago-Montecchio-Val d'Enza.

La rete fognaria è di tipo unitario ed è dotata di un sistema di trattamento esistente che consiste di impianto di depurazione biologico a fanghi attivi, con stabilizzazione anaerobica dei fanghi e rimozione dei nutrienti azoto e fosforo.

Nell'impianto di depurazione, la sezione di trattamento biologico è composta da quattro linee parallele ciascuna delle quali è strutturata in un primo reattore di pre-denitrificazione (della volumetria unitaria di circa 1.040 m³) e in un secondo reattore di ossidazione-nitrificazione (della volumetria unitaria di circa 2.570 m³). I reflui provenienti dai due sedimentatori primari convergono a un pozzetto di alimentazione della sezione biologica in cui è presente uno sfioratore a due soglie per le acque eccedenti la portata trattabile al biologico da inviare al by-pass dell'impianto e un'apertura di accesso al canale di alimentazione delle quattro linee biologiche sulla quale è installata una paratoia motorizzata regolata da un misuratore di portata con funzioni di limitazione del flusso ammeso. Il ricircolo dei fanghi e l'afflusso dei reflui avviene attraverso un unico canale che alimenta i quattro reattori di denitrificazione, mentre il ricircolo del mixed-liquor avviene per mezzo di pompe sommergibili assiali poste all'interno di un pozzetto situato nella seconda parte del reattore di ossidazione di ciascuna linea e viene recapitato attraverso tubazioni di rilascio all'interno del medesimo canale di alimentazione. Le vasche aerobiche sono configurate in modo da garantire un flusso a canale e i reflui effluiscono attraverso una canalina di sfioro posta all'interno di ciascuna vasca e recapitati alla successiva sezione di sedimentazione secondaria. La rimozione del fosforo avviene attraverso un processo side-stream di tipo Phostrip eseguito su una parte dei fanghi di ricircolo inviati a uno specifico ispessitore nel quale si instaurano condizioni anaerobiche con rilascio di fosforo e nel quale viene alimentata una frazione dei reflui effluenti dalla sedimentazione primaria (cosiddetto elutriante) e viene dosata una sostanza ricca di carbonio per favorire il processo di rilascio; il fango ispessito, povero di fosfati, ritorna in testa alla linea biologica mediante il canale di ricircolo, mentre il surnatante, ricco di fosfati, viene sottoposto a un trattamento di precipitazione chimica mediante il dosaggio di un apposito reagente chimico.

L'impianto di depurazione scarica nel punto S1 in corpo idrico superficiale consistente in canale di bonifica

denominato "Canale san Silvestro", in comune di Reggio Emilia.

La domanda di modifica di AUA è stata presentata al fine di dotare il comparto biologico di un sistema più moderno ed efficiente di aerazione delle vasche aerobiche, ad oggi ancora equipaggiate con turbine superficiali, mediante installazione di sistemi di aerazione sommersi a piattelli al fine di minimizzarne i consumi energetici e migliorare il rendimento e la salubrità degli ambienti di lavoro. Contestualmente a tale intervento principale sono previsti lavori di restauro dell'intero comparto mediante la sostituzione dell'insieme delle 19 paratoie esistenti e il ripristino dei cementi ammalorati delle vasche aerobiche.

In sintesi gli interventi previsti sono di natura elettromeccanica e civile e riguardano:

- installazione di una stazione di fornitura d'aria con turbocompressori per l'alimentazione del comparto biologico;
- installazione di un sistema di distribuzione aria sommerso a piattelli;
- realizzazione del sistema di collettamento aria verso le nuove reti di distribuzione aria;
- sostituzione delle paratoie di intercettazione presenti nel comparto biologico;
- ripristino dei cementi delle pareti interne delle vasche biologiche aerobiche;
- installazione di strumenti di misura e valvole automatiche per automazione dei turbocompressori.

Nella documentazione integrativa pervenuta il 08/06/2022 vengono previste modifiche ai 4 filtri a disco funzionanti per gravità posti in parallelo a valle delle 2 vasche di contatto finali dell'impianto, che sono installati immediatamente a monte del pozzetto di ispezione afferente allo scarico nel canale San Silvestro, allo scopo di incrementare la rimozione di solidi sospesi dall'effluente. Le tele in tessuto originariamente presenti sono state sostituite già dal 2016 con tele in acciaio per permettere una diminuzione degli interventi annuali manutentivi. Visto che l'impegno gestionale risulta rilevante, che nei mesi estivi la torbidità è molto bassa e che le rese di abbattimento non sono elevate, il gestore informa che intende effettuare un fermo nei mesi estivi di questi filtri. Per ogni eventualità i filtri, nell'arco di 2 ore, possono comunque entrare in funzione e in perfetta efficienza anche nel caso in cui i torbidimetri rilevino concentrazioni anomale di Solidi Sospesi Totali (SST).

La Ditta riporta inoltre che l'intervento non modifica il bacino d'utenza servito e non produce variazioni sulle portate trattate dell'impianto e alle modalità di scarico dell'effluente.

L'impianto è così costituito:

linea acqua (n.2 linee):

- grigliatura, sollevamento e ulteriore grigliatura;
- dissabbiatura e disoleatura;
- sedimentazione primaria
- denitrificazione;
- ossidazione biologica e nitrificazione;
- sedimentazione secondaria
- defosfatazione
- disinfezione
- filtrazione

linea fanghi:

- pre ispessitore
- ispessimento dinamico
- digestione anaerobica (n.2 di cui 1 a freddo e 1 a caldo)
- disidratazione con centrifuga
- post ispessitore
- letti di essicamento
- silos stoccaggio fanghi

La potenzialità dell'impianto di trattamento rimane di 150.000 A.E.

La portata annua di acque reflue trattata, con riferimento all'anno 2020, è stata di 9.591.470 mc.

Le portate di acqua in ingresso all'impianto sono:

Q media nera 18.521 m³/giorno - 772 m³/h

Q max oraria 1.158 m³/h - 321 l/s

Sono presenti n. 148 scolmatori lungo la rete fognaria, di cui 64 scolmatori con un bacino d'utenza superiore a 200 AE. Lo scolmatore di testa impianto recapita nel "Canale San Silvestro".

La planimetria della perimetrazione dell'agglomerato e rete fognaria con scolmatori è stata acquisita agli atti di Arpae con PG/12490 del 24/01/2023.

Comunicazione art. 110, comma 3 del D. Lgs. 152/06.

L'impianto è autorizzato ad accettare i rifiuti di cui all'art. 110, comma 3, lett.c) del D. Lgs. 152/06, avendo effettuato la comunicazione necessaria.

Come da nota della ditta (rif. prot.70699 del 16/04/2024) l'impianto riceve come indicato al comma 3 lettera c) dell'art. 110 solo i *"materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria nonché quelli derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei quali l'ulteriore trattamento dei medesimi non risulti realizzabile tecnicamente e/o economicamente"*, costituiti da quelli derivanti dalla pulizia della rete fognaria e i fanghi derivanti dal trattamento acque reflue urbane derivanti dallo stesso ambito ottimale e dalla gestione degli impianti e delle reti del SII. Inoltre si fa riferimento alla DGR 1053/2003 che, al paragrafo 3 del Capitolo 6) (Trattamento di Rifiuti Costituiti da Acque Reflue), indica la possibilità di trattare tali materiali tramite comunicazione preventiva. Inoltre, specifica che in quest'ambito: *<...rientrano anche i "fanghi biologici di supero" derivanti dai piccoli impianti di depurazione dei reflui urbani sprovvisti delle linee di digestione/disidratazione dei fanghi in quanto non giustificabili in termini tecnico-economici di norma conferiti negli impianti di potenzialità medio grandi dotati delle linee complete di trattamento fanghi.>* coerentemente al Capitolo 6) della la DGR 1053/2003.

Prescrizioni relative allo scarico finale dell'impianto di depurazione

1. Per lo scarico, per l'impianto di depurazione e per le variazioni dell'agglomerato devono essere rispettate le vigenti disposizioni regionali (DGR 1053/2003, DGR 201/2016, DGR 569/2019 e DGR 2153/2021 e DGR 2201/2023) e le vigenti disposizioni nazionali di settore.
2. La Ditta, entro 60 giorni dalla data della presente autorizzazione, deve trasmettere planimetria finale

("as built") relativa agli interventi realizzati; l'impianto di depurazione deve essere corrispondente agli elaborati grafici e ai contenuti di quanto trasmesso.

3. Entro 90 giorni dal ricevimento della presente, deve essere trasmessa idonea/specifica tavola quotata riportante planimetria aggiornata del depuratore indicante le strutture, le reti, i manufatti a servizio, la sequenza impiantistica di trattamento ed i punti di scarico in acque superficiali, sia per le acque reflue urbane sia per gli scolmatori, indicando anche le reti fognarie dell'agglomerato di ingresso alle strutture impiantistiche.
4. La Ditta deve tenere a disposizione per i controlli il collaudo funzionale dell'impianto.
5. Lo scarico delle acque reflue urbane, a valle dall'impianto di depurazione, deve rispettare i limiti previsti dalla Tabella 1 e 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs 152/2006, in riferimento alla classe di consistenza dell'agglomerato e deve comunque essere conforme a tutta la disciplina del D.Lgs. 152/06 e della Direttiva Regionale 1053/03.
6. Lo scarico delle acque reflue urbane, a valle dall'impianto di depurazione, deve inoltre rispettare i limiti previsti dalla Tabella 2 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs 152/2006 per i valori limite del Fosforo Totale e Azoto Totale. Per i controlli e gli autocontrolli, devono essere presi a riferimento i valori limite di emissione espressi in "concentrazione" (mg/l) di cui alle tabelle 1 e 2 - allegato 5 della parte terza del D. Lgs. n.152/2006 e s.m.i..
7. Il numero e la frequenza degli autocontrolli e le procedure per l'archiviazione dei risultati dovranno essere conformi a quanto previsto dall'allegato 5 del D.lgs 152/06 Parte Terza e s.m.i. In particolare andranno rispettati i disposti del vigente "Protocollo d'Intesa Regionale per il controllo degli scarichi di impianti di trattamento delle acque reflue urbane".
8. I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata a tale scopo.
9. È tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente.
10. Lo scarico deve essere reso accessibile per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo nel punto assunto per la misurazione, a valle dello scarico in uscita dall'impianto di depurazione, e deve essere garantita l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza nel pozzetto d'ispezione nel rispetto della metodologia IRSA. Il pozzetto deve essere facilmente identificabile.
11. Devono essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo dei sistemi di trattamento. La Ditta deve conservare e tenere a disposizione degli organi di controllo tutta la documentazione relativa agli interventi di manutenzione effettuati, eventuali imprevisti tecnici, malfunzionamenti e fermi impianto.
12. Devono essere rispettate le disposizioni concernenti la disciplina prevista dall'art. 94 del D.Lgs. 152/06.
13. Deve essere effettuata operazione periodica di pulizia e manutenzione nel punto di scarico, che dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque. L'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non dovrà creare problemi di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso nel recettore medesimo.
14. I rifiuti derivanti dall'impianto di trattamento delle acque reflue urbane dovranno essere conferiti a ditte autorizzate al loro smaltimento ai sensi della normativa vigente e le operazioni di carico e

scarico di tali materiali dovranno essere registrate conformemente alla medesima normativa. Nel caso di utilizzo agronomico, i fanghi sono soggetti alle disposizioni del D.Lgs. 99/1992 e alla disciplina regionale in materia;

15. In caso si verifichino imprevisti tecnici, malfunzionamenti e fermi dell'impianto di depurazione o delle reti di raccolta, o eventuali interruzioni programmate, dovranno essere messi in atto i sistemi previsti dalla ditta in caso di emergenza e la stessa dovrà darne immediata comunicazione ad ARPAE Reggio Emilia - Servizio territorialmente competente e Servizio Autorizzazioni e Concessioni, al Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale e al Comune di Reggio Emilia.
16. Deve essere mantenuto e aggiornato, e mantenuto presso la sede dell'impianto di depurazione, un documento che illustri le misure che devono mettersi in atto al fine di evitare il rischio di inquinamenti idrici, in caso di eventi accidentali/disservizi, inclusivo delle procedure da adottarsi, degli eventuali sistemi di allerta, e reperibilità del responsabile, mezzi e risorse interne o esterne disponibili.
17. La Ditta deve presentare al competente Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, contestualmente informando ARPAE, specifica documentazione inerente i lavori di protezione arginale (intervento di consolidamento della stabilità del corpo arginale in fregio al depuratore ed a garanzia della idraulica dello stesso impianto) come da nota del 07/11/2024 del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale trasmessa anche ad Iren Acqua Reggio s.r.l.
18. Nell'impianto di depurazione, dovranno essere trattati esclusivamente i materiali di cui all'art. 110 comma 3 lett. c) del D.Lgs.152/2006 e conformemente alle disposizioni regionali in materia della DGR 1053/2003;
19. Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n.59/2013. Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n.59/2013, con apposita domanda da presentare ad ARPAE SAC, in particolare:
 - modifiche/ampliamenti indicati al Capitolo 4.5, comma VII della DGR n.1053/2003 e s.m.i.;
 - ristrutturazioni o ampliamenti che determinino variazioni quali-quantitative dello scarico, soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
 - variazioni indicate all'Allegato 2 della DGR 569/2019 relative alle reti per la raccolta delle acque reflue urbane e delle acque meteoriche di dilavamento, come anche specificato alla Determina del Direttore Generale cura del territorio e dell'ambiente del 4 dicembre 2019 n.22374.

Prescrizioni relative all'assetto fognario

- A. La rete fognaria dovrà essere mantenuta in buona efficienza. Deve essere garantita una periodica manutenzione per una costante efficienza del sistema e deve essere monitorato e verificato il corretto funzionamento dei dispositivi atti al convogliamento delle acque reflue a depurazione.
- B. Il sistema fognario deve essere dotato di idonei accorgimenti tecnici atti ad impedire che tramite i manufatti scolmatori avvenga immissione in acque superficiali di materiale grossolano eventualmente trasportato dai reflui.
- C. Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore, onde impedire esalazioni moleste o proliferazione di insetti.

Prescrizioni relative agli scolmatori

- D. Lo scarico degli scolmatori di piena si deve attivare solo a seguito di eventi meteorici.
- E. Gli scolmatori di piena lungo la rete fognaria dovranno attivarsi in seguito a eventi meteorici che determinino una portata di sfioro pari almeno a 3 volte la portata nera media.
- F. Lo scolmatore di testa impianto dovrà attivarsi in seguito a eventi meteorici che determinino una portata di sfioro non inferiore a 2÷4 volte la portata nera media.
- G. Gli scolmatori dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza ed essere accessibili per la manutenzione e gli eventuali controlli.
- H. Devono essere garantiti adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, ai manufatti scolmatori, al fine di evitare depositi e ostruzioni di materiali vari. I fanghi raccolti nelle suddette operazioni dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato; i documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati a disposizione degli organi di vigilanza.
- I. E' fatto obbligo di dare immediata comunicazione ad Arpae di Reggio Emilia dei guasti, malfunzionamenti o altre problematiche ai manufatti scolmatori e delle misure adottate per farvi fronte.
- J. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque scolmate nei corpi idrici recettori, onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste.

Prescrizioni relative agli impianti di sollevamento

- K. L'attivazione dello scarico di emergenza degli impianti di sollevamento dovrà avvenire solo per eccezionali eventi di incremento di flusso idraulico in ingresso all'impianto.
- L. Per gli impianti dotati di gruppo elettrogeno che entra in funzione in caso di interruzione di fornitura di energia e di pompa di riserva, l'attivazione dello scarico di emergenza dovrà avvenire solo per eventi eccezionali. Per gli impianti senza gruppo elettrogeno e/o sprovvisti di pompa di emergenza, invece, l'attivazione dello scarico può avvenire sia per mancanza temporanea di corrente elettrica che per la rottura della pompa/e. In questi casi a seguito di allerta dovrà essere garantito l'intervento tempestivo degli operatori, al fine di minimizzare lo scarico di emergenza.
- M. Lo scarico di emergenza degli impianti di sollevamento dovrà essere conforme alle disposizioni della D.G.R. n. 286/2005 per quanto attiene al valore minimo del rapporto di diluizione in periodo di pioggia.
- N. Il Gestore dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, agli impianti di sollevamento, al fine di evitare depositi ed ostruzioni di materiali vari; i fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati a disposizione degli organi di vigilanza.
- O. Per gli impianti non dotati di gruppo elettrogeno, a seguito di allerta del sistema di telecontrollo (ove presente), dovrà essere garantito tempestivamente, e comunque entro 2 ore e fatti salvi i tempi

tecnici per riparazioni e sostituzioni, l'intervento di ripristino della funzionalità dell'impianto di sollevamento, al fine di evitare o minimizzare lo scarico di emergenza.

- P. È fatto obbligo di dare immediata comunicazione all'Autorità competente e ad Arpae di Reggio Emilia dei guasti, malfunzionamenti o altre problematiche agli impianti. In particolare, per gli impianti sprovvisti di gruppo elettrogeno, dovrà essere data immediata comunicazione in caso di interruzione di fornitura di energia elettrica, specificando le modalità di intervento e di ripristino.
- Q. Entro 6 mesi dovrà essere predisposta una Istruzione Operativa inerente le procedure operative di emergenza per gli impianti di sollevamento, finalizzata ad evitare per quanto possibile l'attivazione dello scarico di emergenza.
- R. I generatori di corrente nelle stazioni di sollevamento devono essere dotati di sistema di attivazione automatica in caso di interruzione di fornitura di energia elettrica. Detti impianti devono essere dotati di un serbatoio per il combustibile per un congruo tempo di funzionamento.
- S. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nel corpo idrico recettore, onde impedire o evitare al massimo le esalazioni moleste.
- T. Degli interventi effettuati sugli impianti (manutenzioni o interventi in emergenza) dovrà essere tenuta registrazione.

La presente autorizzazione non comprende i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica e non sostituisce gli aggiuntivi provvedimenti e/o le concessioni di cui necessita la rete fognaria, il sistema di depurazione e impianti di scarico ai sensi della normativa vigente, né pregiudica diritti di terzi.

Allegato 2 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’art. 269 del D.Lgs 152/2006.

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs 152/2006

La Ditta “**Iren Acqua Reggio s.r.l.**” è autorizzata a svolgere l’attività di **trattamento delle acque reflue urbane** presso l’impianto di depurazione delle acque reflue urbane per agglomerato ARE0002 Cavriago - Montecchio - Val d’Enza, ubicato in Comune di Reggio Emilia - Via D. Spaggiari n.7/1 e ad effettuare la modifica non sostanziale indicata, ovvero la sostituzione della torcia di emergenza esistente indicata come EC1, non più funzionante, con una nuova torcia a combustione controllata avente potenza termica di 900 kW e con funzionamento solo in caso di eccesso di produzione di biogas.

Per l’emissione EC1 dovrà essere data comunicazione di messa in esercizio a mezzo PEC all’Autorità Competente (ARPAE SAC), all’Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
EC1	TORCIA A COMBUSTIONE CONTROLLATA DA 900 KW	150	5,5	Funzionamento solo in caso di eccesso di produzione di biogas			Mns
EC2-EC3	CALDAIA A BIOGAS DA 730 KW Cad.	1100 Cad.	10	21	Materiale Particellare Ossidi di azoto (NO2) Ossidi di zolfo (SO2) Monossido di carbonio (CO) Carbonio Organico Totale (COT) escluso il metano Ammoniacale	5 200 100 150 20 5 (*)	(**)
EC4	CALDAIA RISCALDAMENTO UFFICI A GPL DA 73 KW	Tale emissione non è sottoposta ad autorizzazione tuttavia l’Azienda è tenuta a rispettare quanto indicato al Titolo II del D.Lgs.152/06 e s.m.i.					
EC5	SILO CALCE	900	12	Saltuario 15 volte/anno	Materiale Particellare	10	(***)

EC6÷EC9	GRUPPO ELETTRICO A GASOLIO (n.3 da 150 KW cad. e n.1 da 200 KW)	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare quanto previsto al paragrafo 3 della Parte III all'Al. n.1 alla Parte V del D.Lgs.152/06.
ED1	LOCALE ISPESSITORE DINAMICO	Emissione diffusa
ED2-ED3	PRE-ISPESSITORE	Emissione diffusa
ED4	POST-ISPESSITORE	Emissione diffusa
ED5	LOCALE CENTRIFUGA	Emissione diffusa
ED6	LETTI DI ESSICCAMENTO	Attualmente non vengono utilizzati ed il loro impiego è previsto solo ed esclusivamente in caso di emergenza
ES1÷ES3	SFIATO DIGESTORE A CALDO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D.Lgs.152/06.
ES4	SFIATO DIGESTORE A FREDDO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D.Lgs.152/06.
ES5	SFIATO GASOMETRO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D.Lgs.152/06.
ES6	SFIATO SILOS STOCCAGGIO FANGHI	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D.Lgs.152/06.
EE	SFIATO EMERGENZA IMPIANTO DI UPGRADING	Funzionamento solo in caso di emergenza, avaria e malfunzionamento dell'impianto
EE1	SFIATO EMERGENZA IMPIANTO COMPRESSIONE METANO	Funzionamento solo in caso di emergenza, avaria e malfunzionamento dell'impianto
(*) Solo in presenza di impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto con urea o ammoniaca		
(**) Valori di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%		
(***) Visto il suo funzionamento saltuario, la Ditta è esonerata dagli autocontrolli periodici.		

1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate, del materiale particellare, del monossido di carbonio, degli ossidi di azoto, degli ossidi di zolfo, dei COT escluso il metano e dell'ammoniaca devono essere usati i metodi di seguito riportati:

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*); (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particolare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) con esclusione del Metano	UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010
Ammoniaca	US EPA CTM-027; UNI EN ISO 21877:2020 (*)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

2) La Ditta è tenuta:

- per l'**emissione ED1**: lavaggio della macchina e verifica periodica dello stato dell'ispessitore dinamico;
- per le **emissioni ED2-ED3-ED4**: copertura solo se il tempo di permanenza complessivo del fango nell'impianto (linea acqua + linea fanghi) è inferiore a 15 gg;
- per l'**emissione ED5**:
 - la conduzione del trattamento deve essere effettuata in ambiente chiuso;
 - ridurre al minimo i tempi di disidratazione e concentrare gli interventi se effettuati con dispositivo mobile;
 - ridurre al minimo i tempi di permanenza in impianto del cassone di raccolta e coprire il medesimo con un telo;
- per l'**emissione ED6**: considerando l'utilizzo solo in casi di emergenza, a registrare le eventuali attività e la loro durata;

- a mantenere le soluzioni proposte per la limitazione delle emissioni diffuse, ovvero:

- emissione ED1:

- limitazione di formazione di aerosol e/o schizzi;
- impiego di sistemi di lavaggio dell'apparecchiatura;
- limitazione dell'insorgere di condizioni anaerobiche;
- verifica periodica dello stato dell'apparecchiatura;

- emissioni ED2-ED3-ED4:

- limitazione di formazione di aerosol e/o schizzi;
- limitazione di moti turbolenti del fango durante le fasi di riempimento e svuotamento delle vasche;
- limitazione dell'insorgere di condizioni anaerobiche;

- emissione ED5:

- limitazione dello spazio fisico dedicato alla movimentazione;
- movimentazione dei fanghi in ambiente confinato;
- limitazione di formazione di aerosol e/o schizzi;
- impiego di sistemi di lavaggio dell'apparecchiatura;
- limitazione dell'insorgere di condizioni anaerobiche;
- verifica periodica dello stato dell'apparecchiatura;
- riduzione al minimo dei tempi di disidratazione.

3) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale per le emissioni EC2 – EC3.

4) I risultati di eventuali autocontrolli attestanti un superamento dei valori limite di emissione devono essere comunicati ad ARPAE entro 24 ore dall'accertamento, relazionando in merito alle possibili cause del superamento e provvedendo tempestivamente a ripristinare le normali condizioni di esercizio. Entro le successive 24 ore la Ditta è tenuta ad effettuare un ulteriore autocontrollo attestante il rispetto dei limiti, trasmettendone una copia ad ARPAE e Comune.

5) Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il controllo (ARPAE APA), firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

6) Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione

7) I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0° e 0,1013 Mpa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

8) La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, **nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo**, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile *saturazione* del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure **nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo**. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della

diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

9) Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichimn.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95% quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente a "Risultato Misurazione" previa detrazione di "incertezza di misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art.271 del D.Lgs.152/2006.

10) In conformità all'art.271 del D.Lgs.152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale **sistema di abbattimento** di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un **sistema di abbattimento**;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs.152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art.271 del D.Lgs.152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (ARPAE APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinarie degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

11) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche. A tal proposito si rimanda a quanto riportato nell'allegato "Indicazioni tecniche per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera" contenente indicazioni relative alla progettazione del punto di misura e campionamento e all'accessibilità al punto di prelievo, parte integrante della presente autorizzazione.

Si fa tuttavia presente che per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo	
Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

12) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con PG/195897 del 21/12/2021 e la successiva documentazione acquisita da Arpae al protocollo PG/18145 del 04/02/2022, PG/94449 del 08/06/2022, PG/9499 del 19/01/2023, PG/12490 del 24/01/2023, PG/33781 del 21/02/2024 e PG/70699 del 16/04/2024.

13) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, l'allegato "Indicazioni tecniche per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative alla progettazione del punto di misura e campionamento e all'accessibilità al punto di prelievo.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, l'allegato "Indicazioni tecniche per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative alla progettazione del punto di misura e campionamento e all'accessibilità al punto di prelievo.

Allegato 3 – Comunicazione relativa all’impatto acustico.

Trattasi di proseguimento di attività senza modifiche, in quanto gli interventi previsti di ammodernamento ed efficientamento di areazione delle vasche aerobiche, i lavori di restauro con la sostituzione delle paratoie esistenti e il ripristino dei cementi ammalorati delle vasche aerobiche, nonché la sostituzione della torcia di emergenza esistente EC1 con una nuova torcia a combustione controllata avente potenza termica di 900 kW e con funzionamento solo in caso di eccesso di produzione di biogas, non determineranno variazioni acustiche rispetto alla situazione attuale.

Pertanto, fermo restando quanto riportato nella precedente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Tecnico competente in Acustica Ambientale da cui risultava la compatibilità acustica dell’attività svolta dalla Ditta, la stessa è tenuta a rispettare le seguenti condizioni:

- Le opere, gli impianti e l’attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- L’installazione di nuove sorgenti sonore e/o l’incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
- La Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.